

COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 51/01/2012

Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 7.11.2011 Fe. Se., agente di commercio, impugnava il rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate alle sue richieste di rimborso dell'IRAP relativa agli anni 1998-1999 e 2000-2001 ammontante complessivamente a Lire 17.588.000 (euro 9.083,44) - sostenendo che non sussisteva il presupposto di cui all'art. 2 del D.L.vo n. 446/97 in quanto la sua attività lavorativa non era autonomamente organizzata dal momento che egli non si avvaleva di alcun collaboratore, neppure occasionale, né impegnava beni strumentali eccedenti, secondo l'*id quod plerumque accidit*, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività, di talché non era possibile prestare servizi indipendentemente dal suo personale apporto. Depositava documenti tra cui copie dei quadri G - IRAP relativi agli anni 2001-2004 e copia del libro dei beni ammortizzabili. Chiedeva pertanto che l'Agenzia delle Entrate fosse condannata al rimborso dell'imposta nonché al pagamento delle spese di giudizio.

Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate eccepiva in via pregiudiziale la decadenza del ricorrente dal diritto al rimborso della somma di lire 1.676.000 (euro 865,58) versata il 20.06.2000 in quanto la relativa istanza era stata presentata oltre il termine di 48 mesi di cui all'art. 38 DPR n. 602/1973.

Nel merito sosteneva, con riferimento ai dati emergenti dal quadro RG con riguardo agli elementi negativi esposti - da aversi qui trascritti per intero - che la loro rilevante entità in relazione agli importi dei compensi percepiti era significativa di un'attività organizzata autonomamente, soggetta quindi all'IRAP in conformità delle disposizioni degli artt. 2 e 3 del D.L.vo n. 446/97.

L'ufficio concludeva con richiesta di reiezione del ricorso e vittoria di spese.

Con memoria depositata il 3.02.2012 il ricorrente replicava alla eccezione preliminare dell'ufficio sostenendone la infondatezza in quanto il termine di decadenza del diritto al rimborso deve ritenersi decorrente dalla data del versamento del saldo e non da quella del versamento dell'acconto d'imposta.

Sentite le parti in Camera di consiglio la Commissione osserva:

L'eccezione preliminare di decadenza sollevata dall'ufficio è fondata. Ed infatti diversamente da quanto assume la difesa del ricorrente il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso delle imposte sui redditi in caso di versamenti diretti, previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (il quale concerne tutte le ipotesi di contestazione riguardanti i detti versamenti), decorre, nella ipotesi di effettuazione di versamenti in acconto, dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un'eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all'ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell'"an" e dei "quantum" dell'obbligazione fiscale, mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, già all'atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poiché in questa ipotesi l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin da tale momento (Cass. Sez. V n. 13478/2008); senza che a tal fine possano influire valutazioni interpretative inerenti al significato ed alla portata della norma di legge, allorquando questa sia rimasta immutata nel tempo, così come è avvenuto per l'art. 2 del D.L.vo n. 446/97.

Conseguentemente, Il ricorso va respinto in ordine alla istanza di rimborso della somma di euro 865,58.

Passando al merito occorre anzitutto sottolineare che per far sorgere l'obbligo di pagamento del tributo è sufficiente la esistenza di un apparato che non sia sostanzialmente influente, ovverosia di un *quid pluris* che secondo il comune sentire, del quale il giudice di merito è portatore ed interprete, sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista. Si deve trattare di un qualcosa in più la cui disponibilità non sia, in definitiva, irrilevante perché capace, come lo studio o i collaboratori, di rendere più efficace o produttiva l'attività. L'eventuale obiezione che nell'attuale realtà sarebbe pressoché impossibile per un professionista esercitare l'attività senza l'ausilio di uno studio e/o di uno o più collaboratori o dipendenti si rivela irrilevante in quanto la legge n. 446/1997 ha inserito i lavoratori autonomi fra i soggetti passivi dell'IRAP proprio perché essi si avvalgono normalmente di quella struttura organizzativa che costituisce il presupposto dell'imposta. Costituisce onere del contribuente che, dopo avere versato l'imposta, ne chieda il rimborso, la allegazione di prova rigorosa dell'assenza delle condizioni sopra indicate (Cass. Sez. V n. 3676/2007).

Nel caso in esame, il ricorrente ha prodotto i quadri RG nei quali è annotata la generica voce "Altri componenti negativi" d'importo pari a lire 13.735.000 - 7.709.000 - 10.861.000 rispettivamente per gli anni 1998-1999-2000-2001.

La specifica natura degli "Altri componenti negativi" non è stata documentata dal contribuente come sarebbe stato necessario per consentire al collegio il doveroso controllo della loro destinazione.

Orbene, mentre l'onere della prova relativa all'accertamento dei presupposti per l'imposizione tributaria grava sull'Agenzia delle Entrate, l'onere probatorio grava invece sul contribuente allorché esso richieda, come nella fattispecie, il rimborso di imposte già versate. Tale onere non può non avere per oggetto anche l'entità e la destinazione specifica di tutti i costi dichiarati, potendosi concretamente ipotizzare che tra di essi si riscontrino esborsi comunque riferibili a forme organizzative autonome facenti capo sul singolo contribuente ovvero anche su associazioni di contribuenti. Tale carenza probatoria comporta la reiezione del ricorso.

La obiettiva incertezza nella interpretazione della disciplina normativa impone la compensazione delle spese processuali a norma dell'art. 92 c.p.c.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Compensa le spese processuali.